

Allegato " B " all'atto n. 16.573 di rep. n. 7.552 di racc.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1

DENOMINAZIONE

1. E' costituito nella forma giuridica della associazione riconosciuta una Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata **"PROTETTINSIEME APS"**, come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 2

SEDE

1. L'associazione ha sede in Malo (VI) via Roma n. 2

ART. 3

OGGETTO - FINALITA'

1. L'associazione non ha scopo di lucro.

2. L'associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), si propone lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del suddetto Codice del terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

-- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

-- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare l'Associazione intende perseguire gli scopi ed utilità del c.d. *"Stato sociale"*, con specifica attenzione ai temi della sicurezza economica, previdenziale e della salute; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essa si adopererà a beneficio dei propri associati, di loro familiari o di terzi al fine di:

- favorire l'accesso al mercato della previdenza e dell'assistenza;
- favorire la crescita professionale e culturale dei giovani, anche organizzando eventi o corsi formativi;
- predisporre forme di aiuto alla famiglia, anche di fatto;
- garantire assistenza sanitaria,
- assicurare l'assistenza agli anziani;
- proteggere da mutamenti repentini e improvvisi del tenore di vita;
- predisporre e rendere disponibili servizi e/o prodotti utili al benessere e miglioramento della vita quotidiana.

3. Al fine di garantire le prestazioni e provvidenze suindicate, l'Associazione potrà, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestire direttamente l'attività di ricerca ed erogazione di prestazioni e attività

assistenziali da offrire ai propri associati o loro familiari;

- affidare dette prestazioni e/o attività a Brokers assicurativi, Compagnie di Assicurazione e/o società di servizi o professionisti specializzati, secondo le modalità i requisiti e le condizioni di volta in volta negoziati, ivi espressamente compresa la stipulazione di polizze collettive a favore dei propri associati e di loro familiari.

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte sub 2, in conformità a quanto prescritto dall'art.

6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); spetta al Consiglio direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

TITOLO II

ASSOCIATI - ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 4

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità.

Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né è consentito il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né è previsto alcun collegamento della partecipazione alla associazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, il tutto in conformità a quanto disposto dall'art. 35, comma 3, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

2. L'organizzazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra stabilito esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

E' possibile l'ammissione, come associati, di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all'interessato. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l'assemblea degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

5. Qualora sia richiesto, a norma del presente Statuto, il pagamento di una quota associativa, il Consiglio Direttivo può subordinare l'ammissione all'associazione al pagamento della quota fissata per l'anno nel corso del quale è stata presentata la domanda di ammissione. In questo caso la qualifica di associato si acquista col versamento della quota associativa.

ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato non è trasmissibile.

2. La qualifica di associato si perde per recesso o dimissioni ovvero, qualora sia richiesto, a norma del presente Statuto, il pagamento di una quota associativa, per mancato versamento della quota annua nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

3. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento recedere dalla associazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

4. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, l'associato può essere escluso dall'associazione con delibera del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea. Nel caso in cui l'esclusione sia confermata dall'assemblea, l'associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

5. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.

2. Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali agli associati spettino solo alcuni dei diritti o alcuni dei doveri che lo Statuto e/o la legge prevedono per gli associati. Sono del pari esclusi rapporti associativi temporanei: l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. Gli associati avranno diritto di partecipazione all'attività associativa nonchè alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.

4. A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5. Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e

di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

ART. 7

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 8

CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati.
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
4. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione nel sito internet dell'Associazione e sua comunicazione a tutti gli associati con lettera od altri mezzi parimenti idonei (compresa la consegna diretta o la trasmissione mediante posta elettronica), e ciò almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
5. L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 9

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se tali nomine sono obbligatorie ai sensi di legge;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati nel caso di loro opposizione;
 - f) delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio Direttivo a

- fronte di apposita richiesta da parte dell'interessato;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera in ordine all'istituzione di quote associative annuali (demandando la determinazione del loro importo al Consiglio Direttivo);
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

ART. 10

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'associazione, in conformità al disposto dell'art. 42bis del cod. civ.

ART. 11

DIRITTO DI VOTO E DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di voto e quindi di intervenire alle assemblee tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha un voto. Coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della associazione debbono astenersi dal voto. In caso contrario trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 2373 c.c.; nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
4. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo, se nominato, al revisore legale dei conti, se nominato, ed a eventuali dipendenti dell'associazione. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre associati.
5. E' possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.
6. E' ammessa anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità da stabilirsi nell'apposito regolamento dei lavori assembleari.
7. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

ART. 12

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita se è presente più della metà degli associati; tuttavia trascorsi sessanta minuti dall'ora di convocazione l'assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. L'assemblea ordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
3. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati intervenuti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.
5. Le votazioni avverranno per alzata di mano, salvo che per le nomine delle cari-

che associative che avverranno per schede segrete.

ART. 13

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente; in mancanza dal Vice-presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il segretario del Consiglio Direttivo svolgerà le funzioni di segretario dell'assemblea e redigerà di ogni assemblea un verbale che sarà firmato dal segretario stesso e dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea nominerà il segretario. Per le delibere per le quali sia prescritta la forma dell'atto pubblico il verbale sarà redatto da un Notaio.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, anche se redatte per atto pubblico, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle adunanze.
4. Le deliberazioni dell'assemblea ed i bilanci annuali devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli associati. Di tale deposito viene data notizia agli associati nelle Assemblee o con appositi avvisi affissi presso la sede dell'Associazione. Copia delle deliberazioni e dei bilanci dovrà essere consegnata agli associati che ne facciano espressa richiesta.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART. 14

COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo quanto delibererà l'Assemblea in occasione della nomina; la maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
2. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.
3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dall'assemblea degli associati all'atto della loro nomina. In quest'ultimo caso i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione.
4. La carica di consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
5. I consiglieri, che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
6. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dagli associati. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima riunione dell'assemblea degli associati. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dagli associati, quelli rimasti in carica devono convocare gli associati affinché provvedano alla sostituzione dei mancanti; i Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. Il Consigliere dimissionario rimane in carica ed è responsabile in solido con gli

altri Consiglieri sino alla sua sostituzione.

8. La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

ART. 15

CONVOCAZIONE E DELIBERE

1. Il Consiglio si riunirà presso la sede dell'Associazione o altrove ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. L'avviso di convocazione non necessita di forme particolari e potrà essere dato anche telefonicamente o con posta elettronica: spetta al segretario diramare l'avviso di convocazione nelle forme e con i mezzi che riterrà più opportuni a seconda dei casi.

2. Il Consiglio delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

4. E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

ART. 16

COMPITI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione.

2. Al Consiglio compete specificatamente:

- a) fare all'assemblea annuale la relazione sull'attività svolta ed esporre, per la discussione, il programma dell'anno successivo;
- b) redigere e sottoporre all'assemblea annuale, per l'approvazione, il bilancio;
- c) stabilire gli importi delle quote associative se ed in quanto previste con delibera dell'assemblea degli associati ai sensi del precedente art. 9;
- d) richiedere ed affidare agli associati compiti di ordine organizzativo;
- e) nominare eventuali commissioni con incarichi speciali;
- f) convocare assemblee ordinarie e straordinarie;
- g) decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli associati;
- h) promuovere e dare direttive di ogni genere.

ART. 17

COMPITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio affida nel suo seno le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario: le cariche suddette sono onorifiche.

2. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio, potrà affidare le funzioni di segretario anche a associato che non sia membro del Consiglio medesimo. In questo caso il Segretario avrà nel Consiglio solo potere consultivo senza diritto al voto.

3. Il Consiglio potrà delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più consiglieri, anche disgiuntamente, i quali, pertanto, nei limiti della delega conferita, potranno agire in nome e per conto dell'Associazione anche nei rapporti con i terzi.

4. In caso di Consiglieri in conflitto di interesse si applicano le disposizioni dell'art. 2475ter c.c.

ART.18

PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede le assemblee e le riunioni

del Consiglio Direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea degli Associati. E' il legale rappresentante della Associazione: ad esso infatti spetta la legale rappresentanza nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Associazione.

3. È data facoltà al Presidente di avvalersi, per il miglior perseguimento degli scopi della fondazione, dell'opera e della consulenza di esperti estranei al Consiglio Direttivo. Detti esperti potranno presenziare, su invito del presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo a solo scopo consultivo e senza diritto di voto.

4. In caso di necessità e di urgenza, Il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio Direttivo per la ratifica.

ART. 19

VICE PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 20

SEGRETARIO

1. Il Segretario redige i verbali, tiene l'elenco degli associati, trasmette gli inviti, disbriga la corrispondenza, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo su invito del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

2. Il segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta dei libri dell'associazione di cui al precedente art. 7.

TITOLO V

CONTROLLO

ART. 21

ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

2. La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati, la quale, in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere all'organo di controllo. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

3. Nel caso di nomina obbligatoria, a sensi del precedente comma 1, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

5. L'organo di controllo, quando nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio ed esercita i poteri di ispezione e controllo di cui all'art. 30, commi 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

7. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

ART. 22

REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, la quale, in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo, se ed in quanto costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, così come consentito dall'art. 30, c. 6, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e come previsto al precedente ART. 21. In occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 23

DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla associazione, associati, che rappresentino almeno un decimo del totale, l'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.

2. Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

TITOLO VI

BILANCIO E PATRIMONIO

ART. 24

BILANCIO

1. Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i successivi sessanta giorni il consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs 3

luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

3. Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

4. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

ART. 25

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituita da:

- a) i contributi di Enti pubblici o privati;
- b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;
- c) i proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore);
- d) le quote associative, se ed in quanto previste con delibera dell'assemblea degli associati ai sensi del precedente art. 9;
- e) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

2. Il patrimonio dell'associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

4. Le quote associative, se previste, sono intrasmissibili, anche a causa di morte, e rimangono pertanto acquisite al patrimonio dell'associazione.

5. Il patrimonio della associazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, se nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea degli associati per deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

TITOLO VII

DURATA - SCIoglimento

ART. 26

DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 27

SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dall'Assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria.

2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

TITOLO VIII DIPENDENTI - VOLONTARI - ASSICURAZIONE

ART. 28 DIPENDENTI

1. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 29 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

ART. 30 ASSICURAZIONE

1. Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

MODALITA' DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

1. Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea degli associati, riunioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (*audio, video, telematici, elettronici, ecc.*) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniquale volta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa della associazione o del singolo avente diritto (associato, consigliere, componente dell'organo di controllo):

- se organizzato dall'associazione, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla associazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;
- anche se non espressamente previsto nell'avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l'avente diritto dovrà comunicare alla associazione, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adequatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub (ii);

(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la assemblea e/o la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la assemblea e/ o la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare all'assemblea e/o alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della assemblea e/o della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.

ART. 32

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia

F.to SCARPINATO MICHELANGELO

F.to DIEGO TRENTIN NOTAIO (L.S.)

RUNTS - Copia su supporto informatico conforme al documento originale firmato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore